



COMUNE DI VICENZA
DIPARTIMENTO TUTELA E GESTIONE DEL TERRITORIO
SETTORE AMBIENTE, ENERGIA E TUTELA DEL TERRITORIO

BOZZA DI CAPITOLATO

per la fornitura del servizio di rilevazioni strumentali fonometriche da eseguirsi presso attività produttive site in Comune di Vicenza nelle annualità 2018– 2019 – 2020.
CIG Z1820C89AA

Premessa

Nell'ambito delle procedure di rilascio delle AUA (Autorizzazioni Uniche Ambientali) presentate tramite lo Sportello Unico per le attività produttive (SUAP), il Settore Ambiente, Energia e Tutela del Territorio è competente all'interno del Comune di Vicenza ad esprimere i pareri in materia acustica richiesti dalla Provincia.

Numerose ditte si avvalgono della facoltà di produrre le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà in materia di inquinamento acustico, così come previsto dall'art. 4 del D.P.R. 19.10.2011, n. 227, relativamente alla semplificazione degli adempimenti amministrativi in materia ambientale, e secondo le modalità contenute nell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in materia di dichiarazioni sostitutive, al fine di attestare il rispetto dei limiti acustici di zona previsti dal Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale di Vicenza.

Il Settore Ambiente, Energia e Tutela del Territorio del Comune di Vicenza, competente per materia, è pertanto tenuto a predisporre le verifiche ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà in materia acustica, ex art.4 del D.P.R. 19.10.2011, n. 227, presentate nell'ambito delle procedure AUA.

La definizione del numero di rilevazioni deriva da una stima fatta sul numero di autocertificazioni mediamente pervenute in materia acustica nell'ambito di procedure di rilascio delle A.U.A. (Autorizzazioni Uniche Ambientali) e corrispondenti ad una percentuale non al di sotto del 5% del totale (come da Disciplina interna approvata con determina del Dirigente PGN 132109 del 6/10/2017). Il Settore Ambiente, Energia e Tutela del Territorio, inoltre, a sua discrezione si riserva un controllo puntuale da effettuare nell'arco dei tre anni di durata dell'incarico.

In considerazione del fatto che per effettuare le suddette verifiche è necessario procedere a puntuali misurazioni fonometriche secondo i criteri che la legge definisce, il Settore Ambiente, Energia e Tutela del Territorio del Comune di Vicenza deve avvalersi di un **tecnico competente in acustica, come definito dalla Legge 447/1995, iscritto negli appositi elenchi regionali**. Tale figura professionale non è rilevabile all'interno degli uffici comunali. Vista la specificità del tema e delle caratteristiche professionali richieste per lo svolgimento di rilevazioni fonometriche, si rende necessario il ricorso ad un professionista esterno in possesso delle qualifiche richieste dalla legge.

Visto quanto previsto dall'art. 21 comma 5 del D.Lgs. 42/2017, si richiede, quale condizione per la partecipazione alla futura Richiesta di Offerta (R.D.O.) sul Mepa, che verrà indetta dal questa Amministrazione comunale ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) o b) del D.Lgs. 50/2016 e ssmmii, che il tecnico abbia presentato domanda alla propria Regione o Provincia Autonoma di iscrizione all'elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica istituito presso il Ministero dell'Ambiente, e della Tutela del Territorio e del Mare.

ART. 1 OGGETTO E SCOPO DEL SERVIZIO

L'oggetto del servizio consiste nell'esecuzione da parte del tecnico competente in acustica, aggiudicatario dell'appalto, di indagini fonometriche presso aree di pertinenza esterne ad insediamenti produttivi siti nel territorio comunale che verranno indicate dal Settore Ambiente, Energia e Tutela del Territorio del Comune di Vicenza, nei tempi e nei modi di seguito riportati.

Lo scopo delle verifiche è di accertare il rispetto dei limiti fissati dal Piano di Classificazione Acustica vigente nel Comune di Vicenza.

Il numero delle rilevazioni totali da eseguirsi nel triennio 2018-2019-2020 è pari a sette, suddivise in due per anno ed una ulteriore da effettuarsi nell'arco del triennio a discrezione del Comune.

Gli esiti delle verifiche devono essere restituiti al Comune di Vicenza in forma di **Rapporti tecnici** redatti dal professionista aggiudicatario.

ART. 2 CONTENUTI E MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

a) Descrizioni del servizio

Il servizio consiste nella rilevazione strumentale delle emissioni acustiche provenienti da attività produttive insediate nel territorio comunale per la verifica del rispetto dei limiti di zona previsti nel Piano di Classificazione Acustica comunale, pubblicato nel sito internet del Comune di Vicenza www.comune.vicenza.it nella pagina dedicata al Settore Ambiente a cui si accede da Uffici – Dipartimento Tutela e Gestione del Territorio – Ambiente, Energia e Tutela del Territorio – Ambiente – Piano di Classificazione Acustica .

Ogni verifica comprende:

- **Misura livello sonoro**
- **Valutazione impatto acustico/clima acustico comprensiva di analisi di frequenza**
- **Presenza di un operatore fino a 2 ore**

Le ditte soggette alla verifica saranno indicate dal Settore Ambiente, Energia e Tutela del Territorio del Comune di Vicenza al professionista incaricato a seguito dell'avvio di procedimento che annualmente il dirigente del Settore Ambiente, Energia e Tutela del Territorio del Comune di Vicenza provvederà ad emettere entro il 31 marzo (fatta eccezione per l'anno 2018, dove la scadenza è fissata al 30 aprile). La verifica deve avvenire, secondo le modalità contenute nelle norme di settore e in particolare nei decreti attuativi della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, come il D.M.16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e misurazione dell'inquinamento acustico" e suoi allegati, e il D.Lgs. 4.9.2002, n. 262 "Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto", nonché secondo nuove disposizioni in materia che dovessero entrare in vigore successivamente.

La misurazione strumentale deve avvenire in periodo diurno, salva diversa indicazione del Settore Ambiente, Energia e Tutela del Territorio, e in ambiente esterno secondo il punto 6) dell'allegato B del D.M. 16.3.1998. Ove però la situazione lo richieda, in quanto risulti palese un disturbo al vicinato, si dovrà procedere anche alla misurazione interna agli edifici secondo quanto previsto dal punto 5) stesso decreto, previo accordo con il Comune di Vicenza che preventivamente dovrà ottenere dagli interessati il permesso di accesso alla proprietà privata.

Per ogni verifica effettuata **dovrà essere prodotto al Comune di Vicenza**, Settore Ambiente, Energia e Tutela del Territorio, **un Rapporto Tecnico** finale nel quale siano evidenziati i livelli di rumore dell'azienda in tutto il ciclo produttivo, compresi gli impianti accessori, in relazione alla specifica classificazione di zona e i livelli differenziale.

b) Tempo massimo per l'espletamento del servizio

Le attività di misurazione strumentale delle emissioni acustiche dovranno concludersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di consegna al professionista aggiudicatario del servizio, dei nominativi delle ditte sorteggiate dal Comune di Vicenza. La consegna di tutti i Rapporti finali entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'ultima verifica effettuata.

c) Proprietà degli elaborati

La relazione tecnica conclusiva, gli elaborati ed ogni altra documentazione consegnata dalla ditta a conclusione degli interventi, diventeranno di proprietà dell'Amministrazione Comunale solo dopo l'avvenuto pagamento degli onorari, fatte salve le norme vigenti in materia di diritti d'autore. Il soggetto incaricato non potrà utilizzare per sé, né fornire a terzi, dati ed informazioni sulle risultanze delle attività oggetto dell'incarico, se non previa autorizzazione dell'Amministrazione committente.

ART. 3 ONORARIO

L'onorario per **singola verifica** di cui al presente disciplinare è pari a € (da definire dopo la gara) a cui vanno aggiunti € di oneri contributivi al 4% e € per IVA al 22%, per complessivi €

ART. 4 LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE

La liquidazione delle competenze, calcolate come da precedente art. 3, verrà effettuata in ognuna delle tre annate di durata del contratto in un'unica soluzione, previa consegna di tutti i Rapporti finali relativi ai controlli strumentali eseguiti nell'anno di riferimento e di invio di fattura elettronica.

Il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento al protocollo del Comune di Vicenza della fattura.

L'Amministrazione procederà ai pagamenti solo a seguito di apposita verifica della regolarità del documento unico di regolarità contributiva (DURC). In caso di accertata irregolarità del DURC da parte degli organi competenti, il termine di pagamento resterà sospeso sino ad avvenuta regolarizzazione dello stesso, senza che l'aggiudicatario abbia nulla a pretendere.

ART. 5 RESPONSABILITA' DEL PROFESSIONISTA INCARICATO

a) Responsabilità

- a) In caso di risoluzione del contratto per fatto e colpa del professionista contraente, questi sarà tenuto al risarcimento del danno subito dal Comune;
- b) l'aggiudicatario sarà comunque tenuto a risarcire l'Amministrazione del danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente capitolato;
- c) l'aggiudicatario è obbligato ad applicare integralmente, a favore dei propri dipendenti, tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali e per il settore di attività;
- d) l'aggiudicatario è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla legislazione vigente. Il Comune è dunque esonerato da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dalle omesse assicurazioni obbligatorie del personale addetto alle prestazioni di cui sopra e, comunque, da qualsiasi violazione o errata applicazione della normativa su richiamata.

b) Inadempienze dell'aggiudicatario e penali

Il professionista aggiudicatario non può in nessun caso sospendere il servizio con sua decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui insorgessero controversie con il Comune di Vicenza. La sospensione del servizio per decisione unilaterale costituisce inadempimento contrattuale tale da motivare la risoluzione del contratto. Restano a carico dell'aggiudicatario tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare una penale, per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all'Amministrazione ovvero a cause di forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine massimo stabilito per la consegna, di cui al precedente articolo 4, pari a € 10,00 per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l'aggiudicatario esegua il servizio in modo difforme o parziale dalle disposizioni stabilite nel presente Capitolato. Qualora si verificassero delle inadempienze contrattuali, l'Ente diffiderà l'aggiudicatario all'adempimento con lettera raccomandata A/R, entro un congruo termine non inferiore a quindici giorni, dichiarando che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intenderà risolto, procedendo nei confronti della ditta alla determinazione dei danni eventualmente sofferti.

Tutte le clausole del presente Capitolato sono essenziali e pertanto ogni eventuale inadempienza può produrre una immediata risoluzione del contratto stesso, di diritto o di fatto, con le suddette modalità. Per il rimborso delle spese, il risarcimento dei danni e il pagamento delle penalità, il Comune potrà detrarre, a propria discrezione, le somme spettanti dalle fatture rimesse dalla ditta aggiudicataria. L'Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di risolvere il contratto in qualsiasi momento, con preavviso di sessanta giorni, con raccomandata A/R, qualora venisse modificato il tipo di gestione dell'appalto o venissero meno tutte o parte delle esigenze del presente appalto. A fronte di risoluzione per causa imputabile alla ditta aggiudicataria, quest'ultima sarà esclusa dal partecipare a gare per analoghi servizi per anni cinque dalla data di risoluzione del contratto.

c) Risoluzione per inadempimento

In caso di inosservanza delle clausole contenute nel presente capitolato d'oneri, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 del Codice civile, fatta salva l'azione di risarcimento dei danni e l'eventuale incameramento della cauzione.

d) Clausola risolutiva espressa

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., qualora vengano riscontrati i seguenti inadempimenti:

- mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente;
- in caso di fallimento dell'Impresa;
- ritardo nel servizio che abbia comportato gravi difficoltà per l'Amministrazione comunale;
- in caso di cessione totale o parziale del contratto;
- perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi che consentano il regolare svolgimento dell'appalto.

In tali casi l'Amministrazione dovrà comunicare, mediante lettera raccomandata, che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa, ai sensi del citato art. 1456 del Codice civile. Nelle predette circostanze l'Amministrazione sarà tenuta a corrispondere solo il prezzo contrattuale dell'appalto effettivamente espletato fino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese sostenute nonché gli eventuali danni conseguenti l'inadempimento stesso.

e) Divieto di cessione del contratto, del credito e di subappalto

È fatto assoluto divieto all'appaltatore di cedere, in tutto o in parte ed a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione.

È altresì vietato cedere in tutto o in parte, i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione del servizio, senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione, pena l'incameramento della cauzione, l'immediata rescissione del contratto e conseguente rivalsa dei danni subiti.

È inoltre vietato il totale o parziale subappalto.

In caso di inadempimento, fermo restando il risarcimento del danno, prioritariamente mediante l'incameramento della cauzione, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il rapporto contrattuale.

ART. 6 OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA

Il professionista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche, a pena di nullità del presente contratto.

Il professionista, ai fini della regolarità dei pagamenti, dovrà comunicare al Comune di Vicenza entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Provvederà, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Il professionista dovrà completare le fatture relative al presente affidamento con il codice identificativo di gara (CIG) e, ove presente, con il codice unico di progetto (CUP), con l'indicazione del numero di conto corrente dedicato ai pagamenti del presente affidamento.

Ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis, della L. 136 del 13/08/2010 costituisce causa di risoluzione del presente contratto il fatto che le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico

bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 comma 3 del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165" e dell'art. 1 del Codice di comportamento del Comune di Vicenza, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 28 gennaio 2014, il professionista, e per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopraccitati codici, per quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati al contratto - sono pubblicati e consultabili sul sito internet del Comune di Vicenza www.comune.vicenza.it/ alla pagina "amministrazione trasparente/disposizioni generali/atti generali".

Il professionista incaricato si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto con le Prefetture del Veneto in data 23/07/2014 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e consultabile sul sito della Giunta regionale.

Il professionista incaricato dichiara altresì di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Vicenza che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune nei confronti degli operatori medesimi per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

ART. 7 REQUISITI

Il professionista incaricato deve possedere i requisiti previsti dal DPCM 31 marzo 1998 "Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b)", e dall'art. 2 commi 6,7 e 8 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e aver prodotto dichiarazioni in merito:

- 1. all'iscrizione negli appositi registri della Regione o provincia Autonoma di residenza. Dovrà inoltre, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 42 del 17 febbraio 2017, aver presentato richiesta di inserimento all'Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, tramite istanza da presentare alla Regione o Provincia Autonoma di residenza (All.1).**
- 2. all'idoneità delle attrezzature tecniche utilizzate e quali misure adottata per garantire la qualità** (requisiti di capacità tecnica-professionale di cui all'art. 83 comma 1 lett. c) D.Lgs. 50/2016).
- 3. al possesso dei requisiti di idoneità morale e generale, con particolare riguardo all'assenza di motivi di esclusione alla partecipazione a una procedura d'appalto, ai sensi dell'articolo 80 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.**

ART. 8 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente al conferimento dell'incarico e alla liquidazione dei compensi previsti dal disciplinare e che non si fossero potuti definire in via amministrativa saranno, nel termine di 30 gg, da quello in cui fu notificato il provvedimento amministrativo, deferite al giudice competente.

In pendenza del giudizio il professionista non è sollevato da alcuno degli obblighi previsti nel presente disciplinare.

ART. 9 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente disciplinare si fa riferimento al D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e alle Linee Guide ANAC.

Le eventuali spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico del professionista.

L'incarico, subordinato alle condizioni del presente disciplinare, è dall'Amministrazione affidato e dal professionista accettato e sarà dal medesimo adempiuto sotto le direttive impartite dall'Amministrazione stessa.

ART. 10
TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i., il Comune di Vicenza dichiara che tratterà i dati contenuti nel presente disciplinare esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti comunali in materia.

Vicenza,

IL PROFESSIONISTA

per **IL COMUNE DI VICENZA**

il Direttore
del Settore Ambiente, Energia e Tutela del Territorio
dott. Danilo Guarti